SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 maggio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 89/L

LEGGE 5 aprile 2012, n. **50.**

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. *(12G0070)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 90

Ministero della salute

DECRETO 20 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Costea Cristina Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A04431)*

DECRETO 20 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dzyatkivska Tetyana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(12A04432)*

DECRETO 20 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandrean Gheicean Natalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(12A04433)*

DECRETO 20 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pajic Mirjana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A04434)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dascalu Ana Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04435)*

DECRETO 23 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Scarlat Alina Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04436)*

DECRETO 26 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dyedkova Valentyna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04437)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Shevchenko Olena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04438)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Bindu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04439)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Moldovan Gheorghe Sergiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04440)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Avram Adina Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04441)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bocanu Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04442)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sofronea Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04443)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cesarean Oana Lorena Larisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04444)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciocan Loredana Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04445)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Jiloveanu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04446)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Paun Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04447)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tabarcea Florentina Larisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04448)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Catana Eduard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04449)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Dima Ionut Valentin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04450)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Panaitescu Mihai Traian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04451)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cudrici Oana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04452)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Movila Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04453)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Baluna Giorgiana Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04454)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Duna Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04455)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciftci Valentina Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04456)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sirbu Eugenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04457)*

DECRETO 27 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Galatan Violeta Varvara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04458)*

DECRETO 28 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Tello Remy Anas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A04459)*

DECRETO 28 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Cicu Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A04460)*

DECRETO 28 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Seghedin Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico. *(12A04461)*

DECRETO 28 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nichita Vasilica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04462)*

DECRETO 28 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Georges Daniel Delmar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A04463)*

DECRETO 28 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Lys Junia Alonso, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A04464)*

DECRETO 28 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Tom-Sascha Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A04465)*

DECRETO 29 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rossana Mendoza Couto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A04466)*

DECRETO 29 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra De Jesus Felicia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A04467)*

DECRETO 29 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Faroni Dallapicula Ricardo Eugenio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A04468)*

DECRETO 29 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Chiantia Francesco Luciano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A04469)*

DECRETO 30 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Vladimir Christian Mihai Baltescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A04470)*

DECRETO 2 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Evridiki Bismpiki, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva. *(12A04471)*

DECRETO 2 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Isabel Ontoria Gea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario. *(12A04472)*

DECRETO 2 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Caroline Carmen Drummer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A04473)*

DECRETO 2 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Lucia Filtri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo. *(12A04474)*

DECRETO 2 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Greta Turk, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A04475)*

DECRETO 3 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Draganova Ivanova Maroussia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di logopedista. *(12A04476)*

DECRETO 3 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mariana Ruth Accietto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A04477)*

DECRETO 3 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Sengalrayan Gerald Ramananda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A04694)*

DECRETO 3 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Senoner Martin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A04695)*

DECRETO 3 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Reiber Helena Anna Cornelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A04702)*

DECRETO 3 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rautscher Dagmar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A04703)*

DECRETO 4 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ellen Susanne Clemens, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva. *(12A04478)*

DECRETO 4 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Florina Popa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A04479)*

DECRETO 4 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Laurentiu Rubanschi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A04480)*

DECRETO 4 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Joan Pinyot Garròs, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in chirurgia pediatrica. *(12A04481)*

DECRETO 4 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Petkova Diyana Todorova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04482)*

DECRETO 4 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sucharska Aneta Bozena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04483)*

DECRETO 4 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Brandt Christiane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04484)*

DECRETO 4 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Vieira Real Vanessa Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04485)*

DECRETO 4 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mendes Sepodes Iuri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04486)*

DECRETO 4 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Storedale Aud Janne, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04487)*

DECRETO 4 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Wagner Susann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04488)*

DECRETO 4 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dagdeviren Tanja Ingeborg nata Frick, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04489)*

DECRETO 4 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigoriu Maria Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04490)*

DECRETO 4 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Gitin Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04491)*

DECRETO 4 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Buica Felicia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04492)*

DECRETO 4 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Plugar Adriana Vasilica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04493)*

DECRETO 4 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Brinzea Scarneci Ancuta Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04494)*

DECRETO 4 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bicu Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04727)*

DECRETO 10 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Manju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04495)*

DECRETO 10 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Jose Renju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04696)*

DECRETO 10 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Abraham Anish, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04697)*

DECRETO 10 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cheruvally Easy Sheela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04698)*

DECRETO 10 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Musco Alfonso, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario. *(12A04699)*
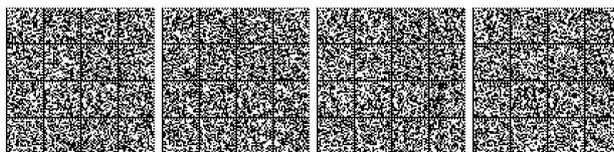
DECRETO 10 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Jophy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario. *(12A04700)*

DECRETO 10 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tepes Onea Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04701)*

DECRETO 10 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Filip Elena Spinu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04704)*

DECRETO 10 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Sieder Simon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica. *(12A04710)*

DECRETO 10 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Harastasan Alin Gheorghe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04713)*

DECRETO 10 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Blanaru Ionela Adina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04714)*

DECRETO 11 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Laca Ion Gabriel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04496)*

DECRETO 11 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bogzeanu Ivan Simona Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04497)*

DECRETO 11 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kyselova Viktoriya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04706)*

DECRETO 11 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandra Bucci, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di puericultrice. *(12A04707)*

DECRETO 11 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Montalvo Quispe Norma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04711)*

DECRETO 11 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Semegen Vasyl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04712)*

DECRETO 12 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Merlici Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04705)*

DECRETO 12 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Munteanu Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04708)*

DECRETO 12 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Palacios Lara Binser Josè, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04709)*

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Carla Andreia Teixeira de Sousa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva. *(12A04715)*

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Patrice Gestraud, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in ortopedia e traumatologia. *(12A04716)*

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Nicolae Adrian Zaharie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A04717)*
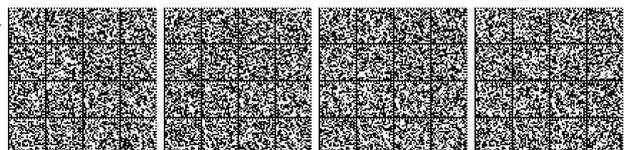
DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Pavlos Katsoulis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A04718)*

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Mathieu Ragusa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in ortopedia e traumatologia. *(12A04719)*

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kinga Zsuzsanna Berces, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A04720)*

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Ewald Walder, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia. *(12A04722)*

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Stanton, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A04723)*

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Serra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra specialista in ortognatodonzia. *(12A04724)*

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kriemhild Astfaeller, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A04725)*

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Jens Eschrich, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A04726)*

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Carla Tomasini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria. *(12A04728)*

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Enrico De Toni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna. *(12A04729)*

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Adriana Claudia Burz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario. *(12A04730)*

DECRETO 17 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Thomas Zilli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in radioterapia. *(12A04721)*
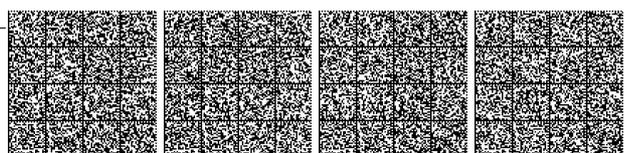
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Zennaro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Elena Zennaro, nata il 29 luglio 1978 a Chioggia (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Zennaro è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 14 dicembre 2004 in Italia presso la Università degli studi di Padova;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'"Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;

Decreta:

Alla sig.ra Elena Zennaro, nata il 29 luglio 1978 a Chioggia (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A04903

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 novembre 2011.

Aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2011.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, che prevede, per il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissati i parametri sui quali articolare la determinazione dei livelli tariffari ed è stata assegnata al CIPE la competenza di individuarne i criteri attuativi;

Visto il decreto interministeriaie del 14 novembre 2000, n. 140T, con cui sono stati aggiornati i diritti aeroportuali con i tassi di inflazione programmata previsti fino all'anno 2000;

Visto il comma 1 dell'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha sostituito il comma 10 dell'art. 10 della predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo che «la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, è determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto il comma 2, dell'art. 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha disposto quanto segue: «fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, seconde le modalità previste nel comma 10, dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 11-*nonies* del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore è ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura è ulteriormente ridotta del 10% per i gestori che non adottano un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio»;

Vista la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, registrata alla Corte dei Conti il 10 settembre dello stesso anno, con la quale, in attuazione dell'art. 11-*nonies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è stata approvata la «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»;

Vista la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo 2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*nonies* della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonché dell'art. 11-*undecies*, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;

Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei Conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 65, con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 - *iter* di approvazione - secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza;

Visto il paragrafo 5.1 del documento tecnico di cui alla deliberazione CIPE 38/2007 che assegna all'ENAC il compito di elaborare le «Linee guida» applicative della deliberazione medesima;

Visto il decreto 10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione delle suddette "Linee guida", registrato alla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2009 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2009;

Considerato che per la piena attuazione dei contenuti delle predette delibere del CIPE occorre, ai sensi dell'art. 704, comma 4°, del codice della navigazione, la previa stipula, per ciascun aeroporto, di un contratto di programma tra ENAC ed il gestore aeroportuale;

Visto l'art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31, che ha stabilito che «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato";

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2008, n. 79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 21 ottobre 2008, di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2008;

Visto altresì, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», ed in particolare, l'art. 28 – Diritti aeroportuali – che modifica il predetto art. 21-*bis* della legge n. 31/2008, prorogando al 31 dicembre 2009 il termine per «l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato»;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2009, di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2009;

Vista la deliberazione CIPE n. 96/2009 del 6 novembre 2009, registrata alla Corte dei Conti il 2 luglio 2010, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 317 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2010), che ha modificato il documento tecnico intitolato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esdusiva» di cui alla delibera CIPE n. 38/2007;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative ed in particolare l'art. 5, comma 6, laddove sono state apportate modificazioni alle disposizioni introdotte dall'art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, prorogando al 31 dicembre 2010 il termine per «l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato» e introducendo la limitazione della decadenza dell'aggiornamento dei diritti qualora non sia stata presentata, da parte delle società di gestione aeroportuale, completa istanza di stipula dei contratti di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010;

Visto altresì, il medesimo art. 5 laddove ha previsto al comma 7, la proroga al 31 dicembre 2010 dei termini di sospensione dell'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato a emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, prevedendo espressamente che, nell'ambito di applicazione dello stesso decreto-legge, è esclusa la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Visto il decreto ministeriale n. 226 del 16 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2010, concernente la rideterminazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti di Parma e Trapani;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 dell'11 dicembre 2010, di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2010;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2010), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Suppl. Ordinario n. 53/L della *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2011), recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, che ha fissato al 31 marzo 2011 la scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al provvedimento, tra cui è presente il riferimento all'«art. 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n, 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni»;

Visto il Documento di Decisione di Finanza Pubblica 2011-2013, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2010, che ha fissato per l'anno 2011 il valore dell'inflazione programmata all'1,5%;

Vista la nota prot. 10 della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo del 3 gennaio 2011, con cui veniva richiesto all'ENAC di espletare, anche per l'anno 2011, la propria attività istruttoria propedeutica alla revisione dei livelli tariffari, previsti dal citato decreto ministeriale 4 ottobre 2010, sulla base dei canoni aeroportuali e dell'inflazione programmata 2011, nonché in funzione dell'avvenuta presentazione o meno della contabilità analitica dei singoli gestori;

Vista la nota prot. 0030566/CSE del 9 marzo 2011, con cui l'ENAC si assumeva, tra l'altro, l'onere di trasmettere, non appena disponibili, i dati definitivi, di traffico e contabili consuntivi al 31.12.2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, concernente ulteriore proroga relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, con il quale sono stati prorogati al 31 dicembre 2011 i termini di cui alla tabella 1 allegata al provvedimento, tra cui è presente il riferimento all'«art. 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modfficazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni...»;

Vista la nota prot. 2608 del 14 giugno 2011, reiterata in data 21 luglio 2011, prot. 3183, con la quale la Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo invitava l'ENAC a trasmettere l'istruttoria propedeutica alla revisione dei livelli tariffari relativi all'anno in corso;

Vista la nota di risposta dell'ENAC prot. 127361/DG del 4 ottobre 2011, corredata di allegati 1 e 2, con cui l'Ente ha trasmesso l'istruttoria inerente all'aggiornamento dei diritti aeroportuali in commento;

Considerato che, in ottemperanza all'art. 11-*decies*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stati abbattuti del 10% i livelli dei diritti negli aeroporti di Asiago, Crotone, Lucca Tassignano, Oristano, Padova, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Venezia Lido e Vicenza per la perdurante inadempienza dei gestori in ordine all'obbligo di adottare un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile;

Considerato altresì che, dalle risultanze dell'istruttoria in esame risultano inadempienti agli obblighi di rendicontazione analitica, per l'annualità 2010, anche le Società di gestione degli aeroporti di Alghero, Cagliari e Rimini. Per detti scali è stata applicata la riduzione del 10% dei diritti, ai sensi del disposto della citata legge 248/2005;

Considerato che, per gli aeroporti di Asiago, Crotone, Lucca Tassignano e Vicenza, in ragione della mancata trasmissione dei dati necessari all'aggiornamento dei diritti aeroportuali, la tariffa 2011 è stata calcolata applicando l'inflazione programmata 2011 (1,5%) ai diritti oggi vigenti, di cui al D.M. 4 ottobre 2010, già comprensivi della decurtazione del 10%;

Considerato che nell'aeroporto di Asiago, scalo a basso traffico, l'applicazione dell'art. 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, avrebbe condotto a tariffe aeroportuali inferiori allo zero e, pertanto, per tale aeroporto le tariffe sono state poste pari a zero;

Considerato che l'ENAC, successivamente, ha inoltrato una integrazione istruttoria che modifica quella in precedenza inviata, limitatamente agli aeroporti di Alghero, Cagliari e Rimini, in quanto le società di gestione di detti scali, rispettivamente SO.GE.A.AL., SO.G.Aer ed AERADRIA, hanno trasmesso le certificazioni della contabilità analitica per l'annualità 2010. Per detti scali, pertanto, i diritti sono stati riportati alla loro misura ante abbattimento;

Visti i decreti interministeriali (MIT-MEF) n. 812 e n. 813 entrambi datati 7 ottobre 2009, n. 65 e n. 148 rispettivamente del 29 gennaio 2010 e del 23 marzo 2010, nonché n. 981 del 10 dicembre 2010, di approvazione dei contratti di programma stipulati tra l'ENAC e le società di gestione aeroportuale GESAC, AdP e SAB relativamente agli aeroporti di Napoli, Pisa, Brindisi, Bari e Bologna;

Considerato che i per i suddetti aeroporti, la misura dei corrispettivi aeroportuali è stata definita nei relativi contratti di programma approvati con i su richiamati provvedimenti interministeriali;

Decreta:

Art. 1.

La misura dei diritti aeroportuali di cui ai decreto ministeriale 4 ottobre 2010, è aggiornata ai sensi del D.P.C.M. del 25 marzo 2011 che ha prorogato al 31 dicembre 2011 la scadenza dei termini e dei regimi giuridici fissati dai decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011, introdotto dall'art. 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, per tener conto dell'inflazione programmata relativa all'anno 2011.

Art. 2.

La nuova misura dei diritti aeroportuali, determinati sulla base dell'art. 1, è riportata, per ogni singolo aeroporto, nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, e decade qualora non sia presentata, da parte dei Concessionari, completa istanza di stipula del contratto di programma entro il termine del 31 dicembre 2011, ai sensi del sopra richiamato D.P.C.M. 25 marzo 2011.

Art. 3.

La misura dei diritti aeroportuali per gli aeroporti di Napoli, Pisa, Brindisi, Bari e Bologna è stata fissata con i decreti interministeriali (MIT-MEF) n. 812 e n. 813 entrambi del 7 ottobre 2009, registrati alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2009, n. 65 del 29 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il 16 marzo 2010, n. 148 del 23 marzo 2010, registrato alla Corte dei Conti il 5 maggio 2010 e n. 981 del 10 dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 17 febbraio 2011.

Art. 4.

Il presente decreto è sottoposto al visto degli Organi di controllo ed entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2012
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 3, foglio n. 243

12A05162

DECRETO 17 aprile 2012.

Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 dell'11 luglio 1980 recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto il decreto 2 gennaio 1985, n. 23, del Ministro dei trasporti, di approvazione delle norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri;

Visto l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante norme in materia di attività produttive, il quale istituisce un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto 24 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (attualmente Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione concernente la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo sopraccitato;

Considerato che l'art. 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 31 della legge 1° agosto 2002, n. 166, stabilisce la possibilità di una proroga dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al paragrafo 3 delle predette norme regolamentari approvate con decreto 2 gennaio 1985, n. 23, per gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici ex art. 8, comma 3, della citata legge n. 140 del 1999 o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza;

Visto il decreto 31 luglio 2002 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante modificazioni al citato D.M. 24 novembre 1999;

Visto il decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente la ripartizione delle risorse per il finanziamento delle iniziative delle regioni a statuto ordinario per l'innovazione e l'ammodernamento degli impianti a fune;

Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, cd. «decreto mille proroghe», che ha ulteriormente modificato l'art. 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

Considerato che la proroga di quattro anni, dei termini relativi alle scadenze temporali fissate dal paragrafo 3 delle citate norme regolamentari approvate con decreto n. 23 del 1985, è concessa per la realizzazione dell'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune;

Visto il decreto n. 3674 del 13 luglio 2009 della Direzione Generale per il trasporto pubblico locale;

Decreta:

Art. 1.

1. La domanda di proroga delle scadenze temporali fissate dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, presentata ai sensi dell'art. 31 della legge 1° agosto 2002 n. 166, deve pervenire, almeno 6 mesi prima del termine da prorogare, all'U.S.T.I.F. competente al rilascio del nulla osta tecnico ed all'Ente Territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.

Art. 2.

1. Alla domanda di proroga della scadenza del termine previsto per la revisione generale o speciale devono essere allegati il progetto definitivo, redatto, a seconda del caso, nel rispetto del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, o secondo le disposizioni di cui al D.M. 8 marzo 1999 (P.T.S.), al D.M. 15 febbraio 1969 ed al D.M. 15 marzo 1982, n. 706, per le corrispondenti tipologie d'impianti, indicando le migliorie che s'intendono apportare in aggiunta agli adeguamenti già contemplati nel D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, la stima dei costi degli interventi previsti e la relativa copertura finanziaria, specificando le quote di finanziamento pubblico e privato, qualora previsto.

2. Per la proroga della scadenza della vita tecnica, il suddetto progetto dovrà essere redatto nel rispetto del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 e, nelle more dell'acquisizione di eventuali pareri o nulla osta da parte di Enti terzi, alla domanda può essere allegato il progetto preliminare, fermo restando che entro i 5 mesi successivi dovrà essere presentato il relativo progetto definitivo.

Art. 3.

1. La proroga della scadenza di vita tecnica è concessa dall'U.S.T.I.F. competente, previa verifica della completezza e dell'idoneità della documentazione di cui al precedente art. 2, per un periodo massimo di quattro anni, secondo le seguenti modalità:

a) il primo anno di proroga è concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito dell'accertamento della idoneità al funzionamento in sicurezza dell'impianto funiviario, consistente nell'effettuazione di controlli non distruttivi e nell'effettuazione di verifiche e prove funzionali. I controlli non distruttivi devono essere previsti da un nuovo piano di controlli redatto, tenendo conto del periodo di proroga richiesto e secondo i criteri di sicurezza di cui al punto 4.7 del D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio con l'assistenza di un esperto qualificato 3° livello dal Comitato Italiano di Coordinamento prove non distruttive (CIC-Pnd).

Tale piano dei controlli, di livello non inferiore a quello richiesto dal D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, per le revisioni speciali, dovrà altresì prevedere dettagliatamente gli interventi da effettuare sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche dell'impianto. Il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio relaziona sull'esito dei controlli e delle verifiche di cui sopra, esprimendo il proprio giudizio favorevole circa la possibilità che l'impianto possa proseguire in sicurezza il pubblico esercizio ed inviando la propria relazione all'U.S.T.I.F. Acquisita tale relazione, l'U.S.T.I.F. effettuerà le verifiche e prove funzionali sull'impianto;

b) il secondo anno di proroga è concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito di relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evince il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico;

c) il terzo anno di proroga è concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito di relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico, nonché a seguito dell'effettuazione da parte dell'U.S.T.I.F. delle verifiche e prove funzionali sull'impianto;

d) il quarto anno è concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito di relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale risulti il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico, a condizione che il progetto del nuovo impianto sia stato completato, integrato in ottemperanza a tutte le eventuali prescrizioni impartite dall'U.S.T.I.F. e sia idoneo al rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza ex art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.

2. Per quanto riguarda la durata in servizio delle funi, i relativi controlli periodici e gli scorrimenti, viene seguito lo scadenziario previsto dalla normativa vigente e dalle specifiche disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 4.

1. La proroga della revisione generale è concessa dall'U.S.T.I.F. competente, previa verifica della completezza e dell'idoneità della documentazione di cui al precedente art. 2, per un periodo massimo di quattro anni, secondo le seguenti modalità:

a) il primo anno di proroga è concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito dell'accertamento della idoneità al funzionamento in sicurezza dell'impianto funiviario, consistente nell'effettuazione di controlli non distruttivi e nell'effettuazione di verifiche e prove funzionali. I controlli non distruttivi devono essere previsti da un piano di controlli redatto, tenendo conto del periodo di proroga richiesto e secondo i criteri di sicurezza di cui al punto 4.7 del D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio con l'assistenza di un esperto qualificato 3° livello dal Comitato Italiano di Coordinamento prove non distruttive (CIC-Pnd).

Tale piano dei controlli, di livello non inferiore a quello richiesto dal D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, per le revisioni speciali, dovrà altresì prevedere dettagliatamente gli interventi da effettuare sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche dell'impianto. Il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio relaziona sull'esito dei controlli e delle verifiche di cui sopra, esprimendo il proprio giudizio favorevole circa la possibilità che l'impianto possa proseguire in sicurezza il pubblico esercizio ed inviando la propria relazione all'U.S.T.I.F. Acquisita tale relazione, l'U.S.T.I.F. effettuerà le verifiche e prove funzionali sull'impianto;

b) il secondo anno di proroga è concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito di relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico;

c) il terzo anno di proroga è concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito di relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico, nonché a seguito dell'effettuazione da parte dell'U.S.T.I.F. delle verifiche e prove funzionali sull'impianto;

d) il quarto anno di proroga è concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito di relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

2. Per quanto riguarda la durata in servizio delle funi, i relativi controlli periodici e gli scorrimenti, viene seguito lo scadenziario previsto dalla normativa vigente e dalle specifiche disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5.

1. La proroga della revisione speciale è concessa dall'U.S.T.I.F. competente, previa verifica della completezza e dell'idoneità della documentazione di cui al precedente art. 2, per un periodo massimo di quattro anni, secondo le seguenti modalità:

e) il primo anno di proroga è concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito dell'accertamento della idoneità al funzionamento in sicurezza dell'impianto funiviario, consistente nell'effettuazione di controlli non distruttivi e nell'effettuazione di verifiche e prove funzionali. I controlli non distruttivi devono essere previsti da un piano di controlli redatto, tenendo conto del periodo di proroga richiesto, dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio con l'assistenza di un esperto qualificato 3° livello dal Comitato Italiano di Coordinamento prove non distruttive (CIC-Pnd).

Tale piano dei controlli dovrà altresì prevedere dettagliatamente gli interventi da effettuare sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche dell'impianto. Il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio relaziona sull'esito dei controlli e delle verifiche di cui sopra, esprimendo il proprio giudizio favorevole circa la possibilità che l'impianto possa proseguire in sicurezza il pubblico esercizio ed inviando la propria relazione all'U.S.T.I.F. Acquisita tale relazione, l'U.S.T.I.F. effettuerà le verifiche e prove funzionali sull'impianto;

a) il secondo anno di proroga è concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito di relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico;

b) il terzo anno di proroga è concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito di relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico, nonché a seguito dell'effettuazione delle verifiche e prove funzionali sull'impianto da parte dell'U.S.T.I.F.;
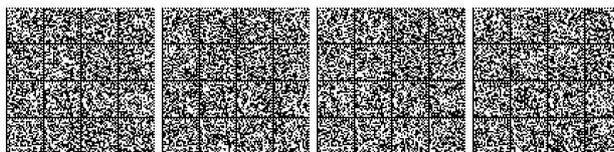
c) il quarto anno di proroga è concesso dall'U.S.T.I.F. a seguito di relazione presentata dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evinca il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

2. Per quanto riguarda la durata in servizio delle funi, i relativi controlli periodici e gli scorrimenti, viene seguito lo scadenziario previsto dalla normativa vigente e dalle specifiche disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 6.

1. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto godono di proroga già concessa secondo le disposizioni normative previgenti possono ottenere una nuova proroga fino al raggiungimento dei quattro anni previsti dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

2. L'ulteriore periodo di proroga di scadenza della vita tecnica, della revisione generale o della revisione speciale, è concesso dall'U.S.T.I.F. secondo le modalità riportate rispettivamente nei precedenti articoli 3, 4 e 5.

Art. 7.

1. La concessione della proroga della scadenza temporale della revisione generale o della revisione speciale non comporta un aumento della durata della vita tecnica dell'impianto.

Art. 8.

1. Per gli impianti la cui scadenza temporale, di cui al citato D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, ricade entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di proroga dovrà essere presentata prima della scadenza del termine da prorogare e la documentazione di cui all'art. 2 dovrà essere trasmessa non oltre i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per gli impianti la cui scadenza temporale ricade nel periodo compreso tra il 12° mese ed il 18° mese successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di proroga e la documentazione di cui all'art. 2 devono essere presentate entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

1. Sono annullate le precedenti disposizioni inerenti alla materia in argomento, adottate dalla Direzione Generale per il trasporto pubblico locale con decreto n. 3674 del 13 luglio 2009.

Art. 10.

2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2012

Il direttore generale: DI GIAMBATTISTA

12A04688

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 febbraio 2012.

Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante di peschereccio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/1993, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/1994 e (CE) n. 1447/1999;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/1996, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/1993, (CE) n. 1627/1994 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento (UE) 8 aprile 2011, n. 404/2011 della commissione recante «Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»;

Visti in particolare gli articoli 125 e ss. relativi al sistema di punti per le infrazioni gravi di cui al citato regolamento n. 1005/2008, per i titolari della licenza di pesca e per i comandanti dei pescherecci;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio europeo recante il Fondo europeo per la pesca (F.E.P.);

Visto, in particolare, l'art. 103, recante sospensione e soppressione dell'aiuto finanziario della comunità, il quale assegna alla Commissione europea il potere di sospendere ovvero sopprimere la totalità o parte dei pagamenti dell'aiuto finanziario comunitario concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e dell'art. 8, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 861/2006, se sussiste il rischio significativo di compromissione del corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione della politica comune della pesca;

Visto l'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria»;

Visto il decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;

Visto in particolare l'art. 19, comma 3 che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per le infrazioni gravi del comandante del peschereccio;

Preso atto dell'informativa data alla commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella seduta del 31 gennaio 2012;

Ritenuto, pertanto, di definire modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo n. 4/2012.

Art. 2.

Procedimento di assegnazione dei punti per infrazioni gravi e sospensione della funzione di comandante del peschereccio.

1. Gli organi di controllo di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012, all'accertamento di una delle infrazioni gravi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *g)*, *h)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, e *t)* del decreto legislativo n. 4/2012, unitamente al verbale della relativa contestazione, notificano al comandante del peschereccio anche il verbale relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi gli atti al capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.

2. Gli organi di controllo di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012, al rilevamento di una condotta che costituisce infrazioni gravi di cui all'art. 7, comma 1, *a)*, *c)* e *g)* del decreto legislativo n. 4/2012, notificano al comandante del peschereccio il verbale relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, ne trasmettono copia al capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.

3. Qualora l'organo di controllo accertatore rilevi che l'applicazione dei punti per l'infrazione grave contestata comporta, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 4/2012, la sospensione della funzione di comandante, nel verbale di applicazione dei punti di cui ai commi precedenti, inserisce altresì l'indicazione del relativo periodo di sospensione.

4. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale relativo all'applicazione dei punti, l'interessato può far pervenire al suddetto capo del compartimento scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo.

5. Lo stesso capo del compartimento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al comma 4 del presente articolo, ritenuto fondato l'accertamento, dispone, con provvedimento motivato, l'assegnazione dei punti e l'eventuale sospensione, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato è notificato all'interessato nei termini di legge, e ne è trasmessa copia all'ente accertatore.

6. Il medesimo capo del compartimento, nel caso emetta provvedimento di assegnazione di punti ed eventuale sospensione, dispone l'annotazione degli estremi del provvedimento - con indicazione del numero dei punti e dell'eventuale periodo di sospensione - sul documento matricolare del marittimo e ne dà comunicazione al Centro controllo nazionale pesca, alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed all'ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente registro.

7. La sospensione delle funzioni di comandante di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 4/2012 è altresì annotata sul ruolo ovvero ruolino di equipaggio ed il periodo di sospensione inizia a decorrere dalla data della predetta annotazione.

8. Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali la competenza a ricevere il rapporto è il capo del compartimento marittimo dell'ufficio di iscrizione del peschereccio interessato.

Art. 3.

Impugnazioni

1. I provvedimenti di assegnazione dei punti e sospensione possono essere impugnati ai sensi degli articoli 22 e successivi della legge n. 689/1981.

2. Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullato il provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il marittimo interessato presenta al capo del compartimento marittimo dell'ufficio di iscrizione copia del provvedimento giudiziale che dispone l'annullamento.

3. Il capo del compartimento, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, dispone con proprio provvedimento la decurtazione dei punti assegnati, lo notifica al marittimo interessato, dispone l'annotazione degli estremi del provvedimento sul documento matricolare del marittimo - con indicazione del numero dei punti decurtati -, ne dà comunicazione al Centro controllo nazionale pesca ed all'ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente registro.

4. Nel caso in cui dall'assegnazione dei punti, successivamente decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo, sia derivata la sospensione delle funzioni di comandante, il capo del compartimento dell'ufficio marittimo di iscrizione del marittimo interessato provvede all'annullamento del provvedimento di divieto e ad annotarne gli estremi sul documento matricolare del marittimo e, ove occorra, sul ruolo ovvero ruolino di equipaggio.

Art. 4.

Cancellazione dei punti

1. Il marittimo interessato, al fine di ottenere la cancellazione dei punti nei casi di cui al comma 3 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 4/2012, presenta la relativa istanza al capo del compartimento dell'ufficio marittimo di iscrizione.

2. All'esito della verifica, il predetto capo del compartimento emette, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento di cancellazione dei punti, lo notifica all'interessato, dispone l'annotazione degli estremi del provvedimento sul documento matricolare del marittimo - con indicazione del numero dei punti cancellati - e ne dà comunicazione al Centro controllo nazionale pesca ed all'ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente registro. Nel caso in cui non ne ricorrano i presupposti emette un provvedimento di diniego e lo notifica al marittimo interessato.

Art. 5.

Centro controllo nazionale pesca

1. Il Centro controllo nazionale pesca provvede ad aggiornare i dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni con l'indicazione di tutti i punti assegnati, dei punti decurtati ai sensi dell'art. 3 comma 3 e cancellati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, nonché delle sospensioni delle funzioni di comandante.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 31

12A04972

DECRETO 30 marzo 2012.

Proroga del termine per le consegne di tabacco di cui all'articolo 7 del decreto 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga i regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, così come modificato dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 220 del 22 settembre 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009;

Considerato che lo scopo della misura prevista all'art. 7 del decreto ministeriale 29 luglio 2009 è il miglioramento della qualità del tabacco e che il termine fissato all'art. 7, comma 9, ha carattere ordinatorio;

Viste le richieste delle associazioni di categoria che rappresentano sopraggiunte condizioni particolari che non consentono, per il corrente anno, di rispettare il termine per le consegne di tabacco, fissato l'art. 7, comma 9 del decreto ministeriale 29 luglio 2009, e chiedono nel contempo di differire il termine di scadenza;

Ritenuto opportuno, per la domanda 2011, prorogata al 23 aprile 2012 il termine ultimo per la consegna di tabacco;

Considerata l'urgenza di procedere all'emanazione del presente provvedimento, fatta salva la ratifica da parte della Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per la scadenza per le consegne di tabacco fissato all'art. 7, comma 9 del decreto ministeriale del 29 luglio 2009, per la domanda di aiuto 2011, è prorogata al 23 aprile 2012.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 221

12A05152

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Popp Marcel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di responsabile tecnico di imprese abilitate all'installazione e manutenzione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda del sig. Popp Marcel, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai fini dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo quadriennale denominato "Diploma de Bacalaureat profilul electrotehnic" (Diploma di maturità profilo elettrotecnico) conseguito nel 1980 presso il Liceo Industriale Minerario con sede a Baia Mare (Romania) e del titolo della durata di un anno denominato "Certificat de calificare in meseria electrician" (Certificato di qualifica nella professione di elettricista) conseguito nel 1983 presso il Liceo Industriale Borsa (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di "Responsabile tecnico" in imprese che svolgono l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 dicembre 2011, sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti, non ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, seppure specifico ed attinente, sufficiente all'esercizio dell'attività richiesta, rilevando che, trattandosi di una professione non regolamentata in Romania, il richiedente non aveva prodotto — ai sensi dell'art. 21, comma 2 del decreto citato — esperienza lavorativa specifica risalente agli ultimi dieci anni dalla presentazione dell'istanza; e che, in aggiunta, il percorso di formazione di cui alla normativa italiana prevede, dopo un titolo di scuola superiore, un periodo di inserimento professionale presso un'impresa del settore per un periodo non inferiore a due anni;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 253004 del 21 dicembre 2011 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 obiettando (comunicazione prot. 0014669 del 23 gennaio 2012) che i titoli posseduti ricadevano nella fattispecie della "formazione regolamentata" ai sensi dell'art. 21, comma 3 del decreto legislativo, per i quali si prescinde dal requisito dei due anni di esercizio effettivo dell'attività professionale;

Vista la conferma sul punto, fornita dall'Autorità competente rumena tramite il sistema IMI in merito al titolo "Bacalaureat", costituente un titolo di formazione regolamentata corrispondente al livello di cui all'art. 11(b)(i) della direttiva 2005/36/CE;

Considerata la necessità di riproporre l'istanza, sulla base degli elementi di istruttoria supplementare, al parere della prima Conferenza di servizi utile;

Visto che la Conferenza di servizi riunita in data 20 marzo 2012, preso atto degli ulteriori elementi rappresentati dall'Amministrazione, sentito il rappresentante dell'associazione di categoria Confartigianato, ha ritenuto i titoli di qualifica dell'interessato idonei all'esercizio dell'attività in premessa previo superamento di una misura consistente in una prova attitudinale teorico pratica comprensiva di un colloquio orale, o in un tirocinio di adattamento di durata non inferiore a 12 mesi, a scelta dell'interessato, entrambi volti a compensare l'inferiore durata della formazione posseduta dal richiedente rispetto a quanto richiesto dalla normativa italiana, con specifico riferimento all'assenza del biennio di inserimento pratico prevista per il titolare di un diploma di scuola superiore;

Preso atto della comunicazione pervenuta in data 3 aprile 2012, prot. 83643, con cui l'interessato, messo a conoscenza dell'ulteriore esito della Conferenza ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 241/90 e interpellato in merito alla misura compensativa prescelta indicava la propria preferenza per la prova teorico pratica comprensiva di colloquio orale;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Popp Marcel, cittadino rumeno, nato a Baia Borsa (Romania) il 25 maggio 1962, sono riconosciuti, previo superamento di misura compensativa teorico-pratica il cui contenuto è specificato nell'allegato A costituente parte integrante del presente decreto, i titoli di formazione e qualificazione di cui in premessa, ai fini dello svolgimento in Italia dell'attività di responsabile tecnico di impresa abilitata all'installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25, decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206).

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, decreto legislativo n. 206/2007).

Prova pratica.

Verte sui seguenti punti, con specifico riferimento alla tipologia di impianti oggetto della richiesta di riconoscimento:

progettazione di un impianto civile/industriale di piccole dimensioni sulla base delle specifiche fornite, individuando le attrezzature necessarie e la tipologia dei materiali da utilizzare sulla base della normativa tecnica di riferimento;

individuazione delle fasi di realizzazione dell'impianto;

individuazione e valutazione dei fattori di inquinamento ambientale e di rischio connessi all'attività e predisposizione di misure idonee alla riduzione degli stessi.

Colloquio.

Verte sulle materie oggetto della prova pratica, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

elementi di impiantistica civile ed industriale e normativa tecnica di riferimento del settore prescelto;

certificazione degli impianti e utilizzo della modulistica, predisposizione di documenti relativi alle attività e ai materiali.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Lombardia, presso una struttura da essa individuata.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda all'autorità regionale. La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento dell'esame teorico-pratico è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica.

Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla Regione, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero.

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.

12A04907

DECRETO 6 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Marius Mutei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda del sig. Marius Mutei, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo in possesso, ottenuto dopo un percorso scolastico triennale denominato "Diplomă de absolvire a scolii profesionale in meseria mehanic auto" (Qualifica professionale nel mestiere di meccanico auto) conseguito nel 1999 e rilasciato dal Gruppo Scolastico Industriale di Trasporti Auto con sede a Focsani (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto che l'interessato ha documentato esperienza lavorativa di trentadue mesi svolta in Italia in qualità di dipendente presso impresa abilitata, con mansioni di operaio meccanico V° livello;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 20 marzo 2012, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa citata in premessa, idoneo all'esercizio dell' attività di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione settore meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Marius Mutei, cittadino rumeno, nato a Focsani (Romania) il 27 febbraio 1982, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell' attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 6 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A04901

DECRETO 6 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Silvestru Buburuzan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda del Sig. Silvestru BUBURUZAN, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo triennale di studi universitari denominato "Diploma de Absolvire Titlul de Subinginer – profilul Electronic – specializarea Electronica" (Diploma di completamento studi superiori – Titolo di Sottoingegnere, profilo Elettronico, specializzazione Elettronica) conseguito nel 1998 presso l'Università Tecnica "Gh. Asachi" – Collegio Universitario Tecnico n. 1 con sede a Iasi (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visti i chiarimenti forniti dall'Autorità competente rumena tramite il sistema IMI in merito al titolo, corrispondente al livello di cui all'art. 11(d) della Direttiva 2005/36/CE;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del 20 marzo 2012, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazione di categoria Confartigianato e CNA – Installazione Impianti, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo all'esercizio dell'attività di "Responsabile Tecnico" in imprese di installazione e manutenzione degli impianti, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 37/2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sig. Silvestru BUBURUZAN, cittadino italiano, nato a Lung Moldo (Romania) il 24 novembre 1973 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell' attività di installazione e manutenzione degli impianti, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 6 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A04905

DECRETO 6 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Adriano Nuzzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti termici, idraulici e trasporto e utilizzo di gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999", ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Vista la domanda del sig. Adriano Nuzzo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo triennale denominato "Certificat de capacité d'installateur sanitaire" (Qualifica di installatore di impianti sanitari) conseguito nel 1995 e rilasciato dall'Ufficio Federale della Formazione Professionale e della Tecnologia UFFT con sede a Berna (Svizzera), per l'assunzione in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti termici, idraulici e trasporto e utilizzo di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
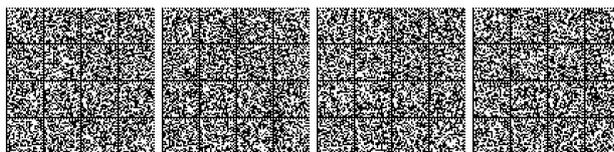
Visto che l'interessato ha documentato esperienza lavorativa per circa nove anni svolta in Svizzera in qualità di dipendente presso ditta comunale, con mansioni di tecnico specializzato in impianti idrici, sanitari e riscaldamenti;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del 20 marzo 2012, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA – Installazione Impianti, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa citata in premessa, idoneo all'esercizio dell'attività di "Responsabile Tecnico" in imprese di installazione e manutenzione di impianti termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 37/2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Adriano Nuzzo, cittadino italiano, nato a Bienne (Svizzera) il 24 aprile 1975, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti termici, idraulici e trasporto e utilizzo di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 6 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A04906

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive ad uso umano.

Con il provvedimento n. aMP-64/2012 del 17 aprile 2012 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive ad uso umano dell'officina farmaceutica sita in Pomezia (RM), via Pontina km 30,400, rilasciata alla società Sigma Tau-Industrie farmaceutiche riunite S.p.a.

12A04904

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale «Levopraid»

Estratto determinazione V&A n. 479 del 5 aprile 2012

Titolare A.I.C.: Teofarma S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi n. 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia) codice fiscale 01423300183.

Medicinale: LEVOPRAID.

Variazione A.I.C.: B.I.a.1.b modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (master file della sostanza attiva)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un nuovo produttore del principio attivo levosulpiride con DMF, come di seguito riportato:

da: Icrom SPA - Industria chimica SPA, via 1° maggio n. 36 - 20049 Concorezzo (Milano);

a: Icrom SPA - Industria chimica SPA, via 1° maggio n. 36 - 20049 Concorezzo (Milano) e sede legale Euticals SPA, viale Bianca Maria n. 25 - 20122 Milano, sito di produzione Euticals SPA, via delle Rimembranze n. 1 - 26852 Casaletto Lodigiano (Lodi).

Si autorizza un periodo di validità di un anno,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026009011 - «25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 026009023 - «25mg/2ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 026009035 - «25mg/ml gocce orali soluzione» flacone contagocce da 20 ml;

A.I.C. n. 026009047 - «100 mg compresse» blister 20 compresse;

A.I.C. n. 026009050 - «50 mg compresse» blister 20 compresse;

A.I.C. n. 026009062 - «50mg/2ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare ed endovenoso» 6 fiale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04963

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale «Oki».

Estratto determinazione V&A n. 478 del 5 aprile 2012

Titolare AIC: DOMPE' S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Campo Di Pile S.N.C., 67100 - L'AQUILA (AQ) Italia(codice fiscale 01241900669)

Medicinale: **OKI**

Variazione AIC: B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un nuovo produttore del principio attivo *Ketoprofene sale di lisina* con DMF, come di seguito riportato:

DA	A
SIMS SRL, SOC. ITALIANA MEDICINALI, SCANDICCI LOC. FILARONE - 50066 REGGELLO (FI) BIDACHEM SPA, 24040 FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)	SIMS SRL, SOC. ITALIANA MEDICINALI, SCANDICCI LOC. FILARONE - 50066 REGGELLO (FI) BIDACHEM SPA, 24040 FORNOVO SAN GIOVANNI (BG) ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO., LTD. - 99 WAISHA ROAD, JIAOJIANG DISTRICT, TAIZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 318000, CINA.

relativamente alla confezione sottoelencata:
AIC N. 028511095 - "80 mg granulato per soluzione orale" 30 bustine bipartite

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

12A04970

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bornilene».

Estratto determinazione V&A/465 del 5 aprile 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società ***EUPHAR GROUP S.R.L.*** (codice fiscale 09854510154) con sede legale e domicilio fiscale in VIA SETTALA 3, 20124 - MILANO (MI).

Medicinale ***BORNILENE***

Confezione AIC N° 026642052 - "30 MG/ML SOSPENSIONE SPRAY PER MUCOSA ORALE" 1 FLACONE NEBULIZZATORE DA 30 ML

E' ora trasferita alla società:

ABIOGEN PHARMA S.P.A. (codice fiscale 05200381001) con sede legale e domicilio fiscale in VIA MEUCCI, 36 - LOC. OSPEDALETTO, 56014 - PISA (PI).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

12A04971

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avviso di pubblicazione sul sito internet della delibera n. 151/12/CONS concernente modifiche ed integrazioni alla delibera n. 244/08/CSP, recante ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato in data 24 aprile 2012 sul proprio sito internet all'indirizzo www.agcom.it la delibera n. 151/12/CONS: Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 244/08/CSP recante «Ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP».

12A05094

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del vice Consolato onorario in Maldonado (Uruguay)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Guillermo Nelson Echartea Martinelli, vice console onorario in Maldonado (Uruguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Montevideo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate dai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Montevideo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

e) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato d'Italia in Montevideo;

f) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme della autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A04961

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia in Montreal (Canada)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° maggio 2012, la circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Montreal è modificata come segue: le province di Terranova, Nuovo Brunswick, Nuova Scozia, Québec (ad eccezione della regione del'Outaouais), l'Isola di Principe Edoardo e il Territorio autonomo del Nunavut.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A04962

Rilascio di *exequatur*

In data 4 aprile 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Enrico Laila Morra, console onorario della Repubblica del Ruanda in Milano.

12A04964

Rilascio di *exequatur*

In data 4 aprile 2012 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Luciano Longo, console onorario della Repubblica del Ruanda in Torino.

12A04965

Rilascio di *exequatur*

In data 3 aprile 2012 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Piero Bettini, console onorario della Repubblica di Estonia in Venezia.

12A04966

Rilascio di *exequatur*

In data 11 aprile 2012 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Pacifique Mwisumamwo, console onorario della Repubblica del Burundi in Padova.

12A04967

Rilascio di *exequatur*

In data 11 aprile 2012 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Paolo Nugari, console onorario della Repubblica Federale Democratica del Nepal in Roma.

12A04968

Rilascio di *exequatur*

In data 10 aprile 2012 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Saul Kgomotso Molobi, console generale della Repubblica del Sud Africa in Milano.

12A04969

Soppressione in Halifax del vice Consolato e contestuale istituzione di un Consolato onorario e soppressione dell'Agenzia Consolare onoraria in Sydney.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario in Halifax è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Halifax un consolato onorario, posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Montreal, con la seguente circoscrizione territoriale: le province federali di Nuova Scozia, Nuovo Brunswich e Isola del Principe Edoardo.

Art. 3.

L'agenzia consolare in Sydney è soppressa.

Roma, 3 aprile 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A04973

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «TYAGEL PREMIX 10».

Estratto del provvedimento n. 278 del 29 marzo 2012

Premiscela per alimenti medicamentosi "TYAGEL PREMIX 10"

Confezione: sacco da 25 Kg A.I.C. n. 103442012

TITOLARE A.I.C.:

VIRBAC ITALIA S.r.l. con sede in Via Caldera, 21 – 20153 Milano Cod. Fisc. 10085331006

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:

Variazione tipo IA: Soppressione sito di fabbricazione compreso controllo e rilascio lotti.

Si autorizza, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la soppressione del seguente sito di fabbricazione del prodotto finito responsabile del controllo e rilascio dei lotti:

- Intervet Productions S.r.l. con sede in Via Nettunense Km 20,300 – Aprilia (LT).

Rimane autorizzato il sito di fabbricazione responsabile del controllo e rilascio dei lotti di seguito indicato:

- Unione Commerciale Lombarda S.p.A. con sede in Via G. Vittorio, 36 – 25125 Brescia.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO:

dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05153

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 138 società cooperative aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania e Lombardia.

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, Divisione IV, viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Trento.

ALLEGATO

ELENCO N. 1 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	A.R.T.E. SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	ABRUZZO	01346150665	16/01/1995	CCI
2	AMBIENTE DOMANI - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	01680910666	26/01/2006	CCI
3	AMBIENTE E VITA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	01680920665	26/01/2006	CCI
4	I TRE PREZZI SOCIETA' COOPERATIVA A RL	TRASACCO	AQ	ABRUZZO	01760770667	04/12/2008	
5	ITINERA - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	01598370664	07/03/2007	CCI
6	RISTORCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	01598080669	06/03/2003	CCI
7	ADRIATICA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	FRANCAVILLA AL MARE	CH	ABRUZZO	02194080699	31/01/2007	
8	ARCADE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PALENA	CH	ABRUZZO	02129960692	21/05/2005	
9	EDILSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SAN SALVO	CH	ABRUZZO	01974660696	30/05/2001	
10	FRATELLI VERI' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	FOSSACESIA	CH	ABRUZZO	01985760691	26/09/2001	
11	GIUSEPPE DI VITTORIO SOC. COOP. A RL	ATESSA	CH	ABRUZZO	00275670693	22/08/1977	
12	SOCIETA' COOPERATIVA M.P. TESSITURE S.C.R.L.	SAN SALVO	CH	ABRUZZO	02213400696	18/07/2007	
13	TATO SOCIETA' COOPERATIVA	SAN SALVO	CH	ABRUZZO	02208270690	22/05/2007	
14	CONSERVIZI - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RL	PESCARA	PE	ABRUZZO	00450620687	11/04/1997	
15	COOPERATIVA SOCIALE PELLEGRAIN'S ROLAMA	SPOLTORE	PE	ABRUZZO	01857350688	21/02/2008	
16	MARE VERDE D'ABRUZZO SO.COOP. A RL	PESCARA	PE	ABRUZZO	01478660689	06/05/1997	
17	SOCIETA' COOPERATIVA BLU C.O.S. MO. - CENTRO ORGANIZZATIVO SERVIZIO MONTESILVANO A RL	MONTESILVANO	PE	ABRUZZO	01874790684	25/07/2008	
18	ASSOCIAZIONI PRODUTTORI DELLA PESCA - CASTRUM PESCA- SOCIETA' COOPERATIVA A RL	GIULIANOVA	TE	ABRUZZO	00708760673	23/07/1988	
19	COOPERATIVA CULTURALE SPARTACO LUCARINI	TERAMO	TE	ABRUZZO	00495740672	13/01/1983	CCI
20	COOPERATIVA SOCIALE L'ISOLA CHE NON C'E' SOCIETA' COOPERATIVA A RL	TORTORETO	TE	ABRUZZO	01556970679	10/06/2004	
21	DIVIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	PENNA SANT'ANDREA	TE	ABRUZZO	01613300670	23/01/2006	CCI
22	INTERAMNIA SECURITY SOCIETA' COOPERATIVA	TERAMO	TE	ABRUZZO	01514270675	13/03/2003	CCI
23	JANNAT - SOCIETA' COOPERATIVA	NERETO	TE	ABRUZZO	01641880677	17/11/2006	
24	RAB SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA RAB SOC. COOP.	TERAMO	TE	ABRUZZO	01645690676	04/01/2007	UNCI
25	SI.RE.PA. METALLI SOCIETA' COOPERATIVA	TERAMO	TE	ABRUZZO	01626000671	28/04/2006	CCI
26	* P. & P. PROGETTO PREVENZIONE - COOPERATIVA SOCIALE	MATERA	MT	BASILICATA	01068740776	03/06/2002	
27	IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	POLICORO	MT	BASILICATA	01076750775	15/01/2003	
28	COOPERATIVA EDILIZIA TURSI SRL	TURSI	MT	BASILICATA	00315140772	06/03/1980	
29	COOP. PROMO. TERR. SOCIETA' COOPERATIVA	MOLITERNO	PZ	BASILICATA	01052860762	24/03/1990	
30	COOPERATIVA GEO PROGETTI A RL	RIVELLO	PZ	BASILICATA	01045480769	03/02/1990	UNCI
31	CSFS - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI FACCHINAGGI E SPEDIZIONI	LAVELLO	PZ	BASILICATA	01710780766	11/07/2008	
32	HASF- SOCIETA' COOPERATIVA	VIGGIANO	PZ	BASILICATA	01637920768	02/02/2006	
33	IL CASTELLO - SOCIETA' COOPERATIVA	POTENZA	PZ	BASILICATA	01612920767	29/03/2005	
34	L'IPOMEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AVIGLIANO	PZ	BASILICATA	00977110766	23/10/1987	
35	MEDEA SOC.COOP. A RL	MARSICO NUOVO	PZ	BASILICATA	01702910769	27/03/2008	
36	SCUOLA ITALIANA SCI SELLATA - SOCIETA' COOPERATIVA	ABRIOLA	PZ	BASILICATA	01645670769	09/05/2006	
37	AGRICALOR - SOCIETA' COOPERATIVA	FORINO	AV	CAMPANIA	02439520640	13/09/2005	CCI
38	AMODEO - SOCIETA' COOPERATIVA	QUADRELLE	AV	CAMPANIA	02333580641	27/02/2003	CCI
39	COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIONALE ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA	ALTAVILLA IRPINA	AV	CAMPANIA	02552270643	04/03/2008	CCI
40	EOLO COOPERATIVA SOCIALE A RL	LIONI	AV	CAMPANIA	02551410647	22/12/2005	UNCI
41	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AVELLINO 2000	AVELLINO	AV	CAMPANIA	02165450640	31/05/1999	AGCI

ELENCO N. 1 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
42	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESPERANTO	AVELLINO	AV	CAMPANIA	02133220646	26/11/1998	UNICOOP
43	TERRITORIO- AMBIENTE SOC. COOP. A RL	AVELLA	AV	CAMPANIA	03553300637	23/10/1981	UNCI
44	* OPUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01409080627	05/07/2007	
45	AF COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01358380622	10/11/2005	
46	EGEA SOCIETA' COOPERATIVA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01438690628	16/09/2008	
47	FORM'AZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	CAMPANIA	01381580628	20/06/2006	
48	LA CITTA' DI EUFEMIA SOCIETA' COOPERATIVA	SAN LORENZELLO	BN	CAMPANIA	01410080624	16/07/2007	
49	LA PRIMULA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	APICE	BN	CAMPANIA	01232140622	12/06/2001	
50	SANNIO SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DURAZZANO	BN	CAMPANIA	01348610625	21/06/2005	UNCI
51	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO VE.CON.	CASTELVENERE	BN	CAMPANIA	00256580622	06/06/1979	
52	THERMOTECH - SOCIETA' COOPERATIVA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01227300629	24/04/2001	
53	ALTROSUD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPARANISE	CE	CAMPANIA	03378700615	24/09/2007	
54	C.N.E. CENTRO NAZIONALE EDUCATIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA	02061620619	11/12/1992	
55	COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO XXIV OTTOBRE A RL	VILLA LITERNO	CE	CAMPANIA	00349270611	11/11/1977	
56	COOP. RINASCITA 2005 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PARETE	CE	CAMPANIA	02665200610	15/03/2000	
57	COOPERANDO SOCIETA' COOPERATIVA	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	CAMPANIA	03128100611	07/02/2005	
58	COOPERATIVA EDILIZIA CASERTA 5 - SOCIETA' COOPERATIVA	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	CAMPANIA	01103030613	06/04/1982	
59	CORYLUS CAMPANIA SOCIETA' COOPERATIVA	CONCA DELLA CAMPANIA	CE	CAMPANIA	02535770610	21/12/1998	CCI
60	IDEA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	TEVEROLA	CE	CAMPANIA	03344290618	18/04/2007	UNICOOP
61	IL FRUTTETO SOC. COOP. AGRICOLA A RL	AVERSA	CE	CAMPANIA	00995450616	30/01/1981	
62	JOLLY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO	CASERTA	CE	CAMPANIA	02487200616	13/05/1998	
63	KAPPA SOCIETA' COOPERATIVA	AVERSA	CE	CAMPANIA	06185261218	28/10/2008	
64	LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA	92017960649	16/02/1991	
65	LA NATURA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GIOIA SANNITICA	CE	CAMPANIA	02693310613	23/08/2000	
66	LAGINI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	AVERSA	CE	CAMPANIA	03407620610	24/01/2008	
67	LE ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PARETE	CE	CAMPANIA	03231870613	02/03/2006	
68	MAGIC COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	TEVEROLA	CE	CAMPANIA	03318610619	20/01/2007	UNICOOP
69	NEW EDILIZIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	TEVEROLA	CE	CAMPANIA	03317710618	20/01/2007	UNICOOP
70	PA.MA. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	SAN MARCELLINO	CE	CAMPANIA	03379490612	01/10/2007	
71	PARCO VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	PIEDIMONTE MATESE	CE	CAMPANIA	01860300613	30/11/1989	
72	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA	CERVINO	CE	CAMPANIA	03391370610	08/11/2007	
73	S. PIETRO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	ROCCAMONFINA	CE	CAMPANIA	92000380615	12/06/1980	
74	SOCIETA' COOPERATIVA EDIL.OPERAIA	LUSCIANO	CE	CAMPANIA	01960190617	02/05/1991	
75	VILLA ADELAIDE - SOC. COOP. A RL	AVERSA	CE	CAMPANIA	00427400619	04/12/1978	
76	25 NOVEMBRE SOC. COOP. A RL	NAPOLI	NA	CAMPANIA	06416470638	09/04/1991	
77	CABLAGGI SUD SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RL	GRAGNANO	NA	CAMPANIA	04720830639	22/05/1985	
78	CONSORZIO TURISTICO MEDITERRANEO SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RL	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	CAMPANIA	03503801213	18/06/1998	
79	DOLCE- MENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NAPOLI	NA	CAMPANIA	06122801217	01/08/2008	
80	DOMUS FLEGREA 90 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE SRL	QUARTO	NA	CAMPANIA	06058940633	07/03/1990	
81	EDILIZIA SABATINO SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTO	NA	CAMPANIA	05845931210	03/10/2007	
82	GREEN SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	POMIGLIANO D'ARCO	NA	CAMPANIA	03842081212	06/04/2000	

ELENCO N. 1 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
83	LA COLLINA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	CASAMARCIANO	NA	CAMPANIA	06012140635	17/11/1989	
84	L'AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A RL	CICCIANO	NA	CAMPANIA	04112221215	06/11/2001	
85	MINI COOPERATIVA EDIFICATORIA SAN PASQUALE A RL	FRATTAMINORE	NA	CAMPANIA	04303141214	04/11/2002	
86	NEW COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POLLENA TROCCHIA	NA	CAMPANIA	05573001004	02/06/1998	
87	PIAZZA ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	07906590638	14/05/2002	
88	SERVIZI LAVORO SOCIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CAIVANO	NA	CAMPANIA	04943601213	09/11/2004	
89	SOC. COOP. ROSA 81 ARL	QUARTO	NA	CAMPANIA	03526790633	08/10/1981	**AGCI**
90	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA S.GIUSEPPE A RL	S.GIUSEPPE VESUVIANO	NA	CAMPANIA	01883300632	18/12/1979	**UNICOOP**
91	SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO E SERVIZI SICILIA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	06173641215	14/10/2008	**CCI**
92	SOCIETA' COOPERATIVA PEGASO	SANT'ANTONIO ABATE	NA	CAMPANIA	06063341215	16/05/2008	
93	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE POMPEI LAVORA	POMPEI	NA	CAMPANIA	05716281216	23/03/2007	
94	COOPERATIVA SOCIALE CATERINA VOLPICELLI	NAPOLI	NA	CAMPANIA	07140690632	10/02/1997	
95	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AMANTEA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	05399701217	12/04/2006	
96	CALORE- SCRL	ALTAVILLA SILENTINA	SA	CAMPANIA	02263790657	10/06/1986	**UNICOOP**
97	CONTECART - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	EBOLI	SA	CAMPANIA	03514630650	26/04/1999	
98	COOPERATIVA DI LAVORO SCRL COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO	EBOLI	SA	CAMPANIA	04121690657	24/03/2004	
99	COOPERATIVA EUROPA COSTRUZIONI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA	MONTECORVINO ROVELLA	SA	CAMPANIA	04629800659	05/08/2008	
100	EBE - SOCIETA' COOPERATIVA A RL- SCRL	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	CAMPANIA	03442220657	12/05/1998	
101	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A RL	MERCATO SAN SEVERINO	SA	CAMPANIA	03667090652	28/04/2000	
102	LINEARETTA DI COMUNICAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SALERNO	SA	CAMPANIA	04194830651	02/12/2004	
103	L'UNIONE CAGGIANESE - SCRL	CAGGIANO	SA	CAMPANIA	00533310652	28/12/1955	
104	M.D. COSTRUZIONI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CAMPAGNA	SA	CAMPANIA	03824090652	12/09/2001	
105	PARCO DELLE ZAGARE - SCRL	SALERNO	SA	CAMPANIA	02916420652	15/10/1993	
106	SE.GE.CO. SOCIETA' COOPERATIVA	CAVA DE'TIRRENI	SA	CAMPANIA	03847770652	19/11/2001	
107	SOCIETA' COOPERATIVA CPL	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA	04154990651	12/07/2004	
108	SUN SERVICE SOC. COOP.	SANTA MARINA	SA	CAMPANIA	03353010659	04/07/1997	
109	TRAVEL 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SALERNO	SA	CAMPANIA	03573830654	18/06/1999	
110	ALBATROS - SOCIETA' COOPERATIVA	SAPRI	SA	CAMPANIA	04144110659	31/05/2004	**AGCI**
111	* SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA SANT'ELENA	BERGAMO	BG	LOMBARDIA	02957990167	11/04/2002	
112	ARENA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CANONICA D'ADDA	BG	LOMBARDIA	03476500164	06/03/2008	
113	AZ SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BERGAMO	BG	LOMBARDIA	02864230160	28/03/2001	**UNICOOP**
114	COOPERATIVA ARTIGIANI DALMINE SOC. COOP A RL	DALMINE	BG	LOMBARDIA	02703590162	21/05/1999	**UNICOOP**
115	ARNIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	BRESCIA	BS	LOMBARDIA	03065920989	29/12/2008	**CCI**
116	ITALY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BOTTICINO	BS	LOMBARDIA	02382840987	10/02/2003	
117	TRE ELLE SOCIETA' COOPERATIVA	FLERO	BS	LOMBARDIA	03657280230	24/01/2007	**UNICOOP**
118	AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CREMONA	CR	LOMBARDIA	01438530196	25/02/2008	
119	CAVA CASELLA SOC. COOP. A RL	CASALMAGGIORE	CR	LOMBARDIA	81002590198	25/05/1972	
120	DER.EL COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	PIADENA	CR	LOMBARDIA	01446500199	30/05/2008	
121	COOPERATIVA DI GARANZIA TRA GLI ARTIGIANI DI MILANO E PROVINCIA	MEDA	MB	LOMBARDIA	80062470150	17/01/1975	**CCI**
122	ASTOR SOCIETA' COOPERATIVA	PIEVE EMANUELE	MI	LOMBARDIA	06225150967	04/06/2008	**UNCI**
123	BORIS SOC, COOP.	PADERNO DUGNANO	MI	LOMBARDIA	06284660963	23/07/2008	**UNICOOP**
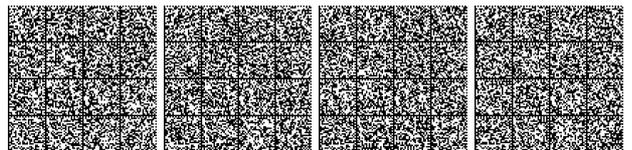
ELENCO N. 1 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
124	C.T.L. SOCIETA' COOPERATIVA	MELEGNANO	MI	LOMBARDIA	06185610968	30/04/2008	**UNCI**
125	FULL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	LOMBARDIA	10278570154	05/02/1991	**UNICOOP**
126	MG - SOCIETA' COOPERATIVA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	LOMBARDIA	05959380964	12/12/2007	
127	NEW ABACUS SOC. COOP.	MILANO	MI	LOMBARDIA	05676800963	14/03/2007	**UNICOOP**
128	SANPAOLO SOC. COOP.	MILANO	MI	LOMBARDIA	06242600960	18/06/2008	**UNICOOP**
129	SUPER ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	MILANO	MI	LOMBARDIA	06069800966	12/02/2008	
130	WORK TEAM SOC. COOP.	PADERNO DUGNANO	MI	LOMBARDIA	06242610969	18/06/2008	**UNICOOP**
131	MOZERCOOP SERVIZI ALL'IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA	MANTOVA	MN	LOMBARDIA	02236260200	20/06/2008	
132	PUNTOWORK SOC. COOP.	MANTOVA	MN	LOMBARDIA	02210560203	23/11/2007	
133	SADCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	MANTOVA	MN	LOMBARDIA	02242350201	11/09/2008	
134	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GUSCIO	DELEBIO	SO	LOMBARDIA	00832180145	30/06/2004	**CCI**
135	CIRCOLO COOPERATIVO DI BRENNO USERIA	ARCISATE	VA	LOMBARDIA	00300470127	08/04/1903	**CCI**
136	FSM SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BUSTO ARSIZIO	VA	LOMBARDIA	03051380123	13/06/2008	
137	GREM ENERGY POWER SOCIETA' COOPERATIVA	VARESE	VA	LOMBARDIA	03051960122	18/06/2008	**CCI**
138	PRIMAVERA GESTIONI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RL	GALLARATE	VA	LOMBARDIA	02663220123	01/06/2001	**CCI**

12A04902
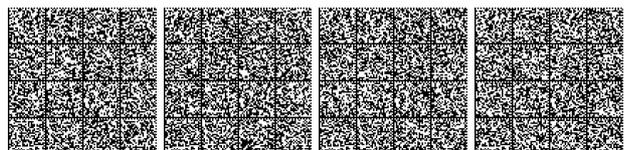
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'annuncio di una richiesta di *referendum* popolare della Corte suprema di Cassazione. (Annuncio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 24 aprile 2012).

Nel testo dell'annuncio citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 22, seconda colonna, al sesto rigo del primo capoverso, dove è scritto: «… popolare, previsto dall'art. *73* della Costituzione, …», leggasi: «… popolare, previsto dall'art. *75* della Costituzione, …».

12A05214

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-103) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00